

COMUNE DI SALVIROLA

Provincia di Cremona

Allegato C

Delibera C.C. n. del 31/07/2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

(Art. 193 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

ESERCIZIO 2024

PREMESSA

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011, come modificato dal d.lgs. 126/2014, sono state introdotte modifiche all'art. 193 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), con riferimento alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La previgente versione dell'art. 193 del TUEL prevedeva infatti l'obbligo per gli enti locali di effettuare annualmente con delibera consiliare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto in tale sede del permanere degli equilibri di bilancio o adottando, se del caso, i necessari provvedimenti per il ripristino del pareggio, nonché il ripiano di eventuali debiti fuori bilancio. La nuova versione della norma, con effetto dall'esercizio 2015 in poi, ha eliminato la parte relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, concentrandosi esclusivamente sulla necessità di garantire sia in sede previsionale sia negli atti di variazioni di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare apposita deliberazione per dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottare i necessari conseguenti provvedimenti.

Ulteriore modifica normativa riguarda la tempistica entro cui tale atto deve essere adottato dal consiglio comunale, pena l'avvio delle procedure previste dall'art. 141 del TUEL in caso di mancata approvazione del bilancio: mentre in passato l'atto doveva essere approvato secondo le scadenze previste dal regolamento di contabilità dell'ente e, comunque, almeno una volta all'anno entro il 30 settembre, a decorrere dall'esercizio 2015 le nuove disposizioni hanno anticipato tale termine al 31 luglio.

È necessario però ricordare come il D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, abbia disposto, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'introduzione dell'art. 147-quinquies del TUEL, attribuendo al responsabile del servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale disposizione estende inoltre il controllo sugli equilibri finanziari alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'organo consiliare ha una triplice finalità:

1. Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
2. Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
3. Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto concerne l'aspetto tipicamente contabile della salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del TUEL prevede che l'organo consiliare dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio incorso, nonché all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

Per controllare il verificarsi del rispetto degli equilibri del bilancio dell'ente, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa, evidenziando la situazione contabile e comprendendo nelle previsioni assestate l'eventuale proposta di variazione al bilancio.

Nell'analisi condotta, si sono valutate distintamente le principali componenti gestionali del bilancio, ossia la gestione di competenza, la gestione dei residui, la gestione di cassa.

La gestione di competenza

La prima verifica effettuata ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'art. 162, comma 6 del d.lgs. 267/2000, con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La situazione di bilancio dell'ente al 31 dicembre 2024 si presenterà come segue:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			127.517,77		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		24.064,02	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		967.030,00 0,00	911.700,00 0,00	911.700,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui</i> - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		1.006.373,99 0,00 14.500,00	882.300,00 0,00 14.500,00	881.000,00 0,00 14.500,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		28.089,01 0,00 0,00	29.400,00 0,00 0,00	30.700,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-43.368,98	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti(2) <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		43.368,98 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	2.150,01		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	441.338,75	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	90.000,00	15.000,00	15.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	533.488,76	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

La gestione dei residui

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 e, nello specifico della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale e previo parere dell'Organo di revisione economico finanziario al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1 gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) Nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati a consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese re- impegnate cui non corrispondono

entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;

- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritto tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

I numerosi atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno ridotto considerevolmente lo stock di residui passivi ed attivi presenti nel bilancio e precisamente, ridefinendoli al 1° gennaio 2024 nei seguenti valori:

ENTRATE	2024	SPESE	2024
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	126.521,32	Titolo 1 - Spese correnti	229.346,95
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	47.586,04	Titolo 2 - Spese in conto capitale	119.591,26
Titolo 3 - Entrate extratributarie	16.649,95	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	966.176,36	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.169,82
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00		
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.497,85		
Totale titoli	1.163.431,52	Totale titoli	355.108,03

Alla data del 18/07/2024 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari ad euro 50.181,99 (4,31%)
- pagati residui passivi per un importo pari ad euro 250.931,67 (70,66%)

Alla data attuale, non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La previsione iscritta a bilancio a titolo di FCDE risulta correttamente quantificata in funzione degli stanziamenti di entrata a cui essa è riferita, in funzione del metodo di calcolo scelto per la sua determinazione (media semplice dei rapporti annui).

L'attuale stanziamento del Fondo nel bilancio 2024 è pari a: € 14.500,00.

In fase di assestamento, non si è aumentato il FCDE riservandosi, ove in futuro necessari, di effettuare le necessarie rideterminazioni, come concesso dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, approvato con decreto legislativo n. 118/2011 così come integrato dal D.Lgs. n. 126/2014.

Si conferma che la quota di avanzo di amministrazione accantonata al fondo di € 44.520,09 è considerata appropriata.

Debiti fuori bilancio (art. 194 del TUEL)

L'articolo 194 del TUEL dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che i responsabili hanno certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

CONCLUSIONI

La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, evidenzia pertanto quanto segue:

- Il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del TUEL), sia per la parte corrente sia per la parte investimenti, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, verificato con i medesimi criteri (art. 162, comma 6 del TUEL);
- le entrate da permessi di costruire non sono state destinate in alcuna misura al finanziamento di spese correnti, ma solamente a spese in conto capitale;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio, come certificato dalle attestazioni rilasciate dai responsabili dei servizi.
- La situazione di bilancio verrà comunque attentamente monitorata anche nella restante parte dell'esercizio, con particolare riguardo a:
 - i versamenti del saldo delle imposte IMU;
 - l'evoluzione della normativa in tema di trasferimenti erariali, tra cui il Fondo solidarietà comunale;
 - l'andamento delle altre principali voci di entrata, soprattutto i proventi da recupero evasione tributaria e da sanzioni per violazione al codice della strada;
 - la situazione dei residui attivi e la loro riscossione.

Per quanto attiene la gestione dell'esercizio 2024, allo stato attuale e per quanto di conoscenza è possibile dare atto che la situazione degli equilibri finanziari dell'ente risulta salvaguardata e che non si rende necessario alcun intervento di riequilibrio.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Marani Nicola